



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/13 REGIONE TOSCANA

SCHEDA DI NOTIFICA PROPOSTA DI MODIFICA PSR VERSIONE 9

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: TOSCANA

1. **Programma approvato:**
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana approvato con comunicazione C (2007) 4664 del 16/10/2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 9623 del 30.11.2009.
2. **Base giuridica delle modifiche (articolo 6, paragrafo 1, lett. a), b) o c)¹ del Reg. (CE) n. 1974/06;**
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c e art. 9 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/06;
3. **Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;**

Le proposte di modifica, puntualmente riportate nelle pagine a seguire, derivano dalla necessità di semplificare la gestione del Programma di Sviluppo Rurale ed incentivare l'adesione ad alcune tipologie di intervento, favorendo così il conseguimento degli obiettivi strategici e specifici perseguiti dal PSR.

Le modifiche apportate al testo del PSR sono le seguenti:

- I.* al paragrafo 5.3.1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- II.* al paragrafo 5.3.1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste";
- III.* al paragrafo 5.3.1.3.2 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare";
- IV.* al paragrafo 5.3.2.1.4 "Pagamenti agroambientali" azione 214.a1;
- V.* al paragrafo 5.3.2.1.5 "Pagamenti per il benessere degli animali";
- VI.* alle schede delle misure 214, 215 e 225 precisando la clausola di revisione;
- VII.* al paragrafo 5.3.3.2.1 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale";
- VIII.* al paragrafo 5.3.3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";
- IX.* al paragrafo 5.3.4.1 "Strategie di sviluppo locale";
- X.* ai paragrafi 6.1 "Partecipazione annua del FEASR (in euro)", 6.2 "Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)", 6.2 bis - "Partecipazione pubblica - Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza", 6.3. "Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005]" e il paragrafo 7 "Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)";
- XI.* al paragrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC" e alle pertinenti parti delle schede delle misure 121 e 123a;
- XII.* al paragrafo 16 "Assistenza tecnica", sottoparagrafo 16.1 "Descrizione della preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi dell'assistenza prevista dal programma, finanziati attraverso l'assistenza tecnica";
- XIII.* all'allegato 3 "Condizionalità e requisiti minimi" al PSR Toscana.

¹ Deve essere riportata un'unica base giuridica di riferimento : art. 6.1.a, oppure 6.1.b o 6.1.c del Reg. (CE) n. 1974/06.

I. Modifiche al paragrafo 5.3.1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole":

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

La modifica proposta intende promuovere gli interventi per il recupero funzionale degli invasi agricoli esistenti, in quanto importante fonte di approvvigionamento idrico per il supporto all'agricoltura irrigua contrastando il rischio della loro dismissione, e fornire un maggiore incentivo economico alle aziende. Per tale obiettivo si rende necessario l'aumento della percentuale base della contribuzione dal 30% al 40% della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole".

In Toscana, soprattutto in collina, esiste un notevole patrimonio di piccoli invasi, realizzati per scopi irrigui negli anni '50-'70 spesso con sostegno pubblico, nei quali sono potenzialmente stoccabili significative quantità di acqua. Questi invasi però, per la vetustà dei manufatti, evidenziano in molti casi problemi di efficienza e di sicurezza e non sono più in grado di garantire un adeguato volume di invaso e una piena funzionalità strutturale. Ci sono quindi le condizioni per ritenere che l'incentivazione finanziaria di specifici interventi di manutenzione per il recupero di questi laghetti possa venire incontro all'esigenza di molte aziende agricole di garantirsi la necessaria disponibilità di autonome riserve idriche di supporto irriguo alle produzioni in atto attraverso l'attuazione di investimenti per il ripristino delle opere di accumulo aziendali esistenti.

Diversamente c'è il rischio concreto che senza adeguata incentivazione, si proceda alla dismissione definitiva di questi invasi vanificando gli investimenti fatti nel passato, impedendo l'opera di valorizzazione delle risorse idriche superficiali a vantaggio della tutela delle falde che si rende necessaria per evitare gravi situazioni di siccità e un ulteriore stress dei corpi idrici sotterranei.

L'irrigazione si configura in Toscana come un indispensabile elemento per la realizzazione di produzioni di qualità, in taluni casi ad alto reddito. Infatti le superfici irrigate destinate alla produzione di colture cerealicolo-industriali (mais, girasole, tabacco) e foraggere risultano inferiori al 50%, mentre oltre il 20% corrispondono a colture ortofrutticole ed il 30% è rappresentato da colture di pregio quali vivai, oliveti e vigneti. L'approvvigionamento irriguo delle aziende toscane avviene nella maggioranza dei casi in forma autonoma, essendo la gestione collettiva da parte dei Consorzi di Bonifica ed Irrigazione limitata al 10% delle aziende irrigue. Inoltre una percentuale superiore al 55% delle aziende irrigue toscane utilizza acque sotterranee; tale valore raggiunge il 90% in alcune aree litoranee.

Il prevalente approvvigionamento dai corpi idrici sotterranei anche da parte degli altri settori produttivi ha sottoposto le falde ad un notevole stress, che ha comportato un deterioramento della risorsa idrica sotterranea anche in termini qualitativi.

In questo contesto si inseriscono le ripetute crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con prolungati periodi di siccità, spesso accompagnati in estate da intense ondate di calore, che ripropongono ogni anno difficoltà oggettive nella gestione della risorsa acqua e accentuano i conflitti tra i vari settori produttivi che la utilizzano. Le anomalie climatiche di questi ultimi dieci anni hanno evidenziato in maniera particolare per il settore agricolo la precarietà degli approvvigionamenti idrici dei sistemi colturali ubicati nelle aree collinari e la necessità di disporre in queste zone di risorse sufficienti a compensare i fabbisogni delle colture in annate di particolare siccità, per salvaguardare le produzioni di qualità, in primo luogo quelle viticole e olivicole, dai danni provocati da estati particolarmente calde e siccitose e per tutelare gli investimenti economici che ad essi sono correlati.

Il finanziamento che si intende proporre è finalizzato al pagamento delle spese generali e delle conseguenti opere di investimento da realizzare per gli invasi idrici aziendali esistenti compresi quelli che risultano soggetti all'applicazione della normativa regionale (L.R. n. 64/2009 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo" e Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della L.R.64/2009).

Per quanto sopra detto si ribadisce che il recupero funzionale degli invasi aziendali può offrire un sostegno determinante all'economia agricola toscana, contribuendo allo stesso tempo al ripristino dell'equilibrio negli approvvigionamenti delle risorse idriche, con la riduzione dei prelievi da falda e la valorizzazione delle acque superficiali.

Nella misura 121 sono finanziabili, nell'ambito del Miglioramento del rendimento economico, i progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica ed alla valorizzazione delle risorse idriche superficiali che comprendono la "realizzazione di vasche, serbatoi ed invasi per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo aziendale e per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di vasche, serbatoi ed invasi ad uso agricolo aziendale esistenti e opere per la messa in sicurezza degli invasi idrici".

Dal monitoraggio condotto da ARTEA sull'applicazione delle misure del PSR risulta che per tali tipologie di intervento, fino al marzo 2012, risultano presentate 397 domande, che hanno portato ad un totale di 23 domande di contributo pagate per complessivi euro 207.143, in confronto ad un contributo richiesto di euro 4.804.052.

A fronte di un evidente interesse manifestato per le tipologie di operazioni finanziabili sulla misura, tra le quali è compresa la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli invasi idrici aziendali, la limitata quantità degli interventi portati a conclusione deve essere probabilmente ricercata nelle difficoltà incontrate nel percorso per la loro attuazione.

Si rileva inoltre che, nell'attuale fase di crisi economica generale, per l'azienda potrebbero evidenziarsi, nel corso della realizzazione degli investimenti, difficoltà economiche per la copertura finanziaria della percentuale di propria competenza e che nell'ambito delle diverse tipologie di intervento previste dalla misura 121, siano privilegiati gli investimenti di più agevole realizzazione, quali l'acquisto di macchinari, piuttosto che quelli relativi agli interventi sulle opere di accumulo delle acque che richiedono un iter progettuale, autorizzativo e di realizzazione piuttosto complesso ed articolato.

Pertanto l'aumento della percentuale di contributo base della misura 121 dal 30% al 40%, assieme ad altre necessarie specifiche di natura tecnica finalizzate a rendere più calibrato l'aiuto, può incentivare gli interventi per il ripristino funzionale e la messa in sicurezza degli invasi esistenti necessari al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare al paragrafo 5.3.1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole", il sottoparagrafo 8 "Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione", così come di seguito evidenziato:

[omissis...]

8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuibili alla presente misura e attivato a prezzi di mercato
- contributo a fondo perduto secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente:

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE				
	% base di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori o Pacchetto Giovani	% di maggiorazione per Unità Tecniche in zone montane **	% di maggiorazione per tabacchicoltori	% di maggiorazione per investimenti inseriti in Progetto Integrato di Filiera (PIF)***
a) Miglioramento economico aziendale	30	10	10	10	10
b) Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	10	10
c) Igiene e benessere degli animali	30	10	10	10	10
d) Miglioramento ambientale nei settori della produzione primaria*, della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0
e) Sicurezza sul lavoro nei settori della produzione primaria*, della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0
f) Acquisto di trattrici	20	10	10	20	0
g) Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa	20	0	0	0	0

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE				
nazionale vigente					
h) Investimenti per la rimessa in servizio di invasi idrici ad uso agricolo aziendale	40	10	10	0	0

**In caso di attivazione dell'aiuto di stato di cui al punto 9.A "Misure che rientrano nell'applicazione dell'art. 36 del trattato", per gli investimenti nel settore della produzione primaria, ricadenti nell'ambito di intervento di "Miglioramento ambientale" e "Sicurezza sul lavoro" l'intensità dell'aiuto base è aumentata fino al 60%, con un incremento massimo del 75% nelle zone montane e svantaggiate (non è prevista alcuna maggiorazione per giovani agricoltori). Tali tassi di contribuzione si applicano agli investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali (v. cap. 8 'Tabella sui finanziamenti aggiuntivi per asse').*

***La maggiorazione si applica quando gli investimenti sono realizzati in "Unità Tecniche" come definite dal D.P.R. n. 503 del 1/12/2009 che ricadono prevalentemente (> 50% di SAT) in zona montana individuata ai sensi della Direttiva n. 268/75 (art. 3 comma 3).*

**** Non cumulabile con la maggiorazione per tabacchicoltori.*

5 Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Promuovere una maggiore adesione alla misura per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento volti al recupero funzionale degli invasi aziendali.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

11. Modifiche al paragrafo 5.3.1.2.2 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

A seguito di una visita della Corte dei Conti europea svoltasi dal 27/2 al 2/3 del corrente anno, riguardante la misura n° 122 "accrescimento del valore economico delle foreste", i rappresentanti della Corte hanno rilevato che alcune tipologie di spesa previste nella scheda di misura del PSR sembravano riguardare l'acquisto di materiale di consumo, e non investimenti veri e propri. Al fine di evitare qualsiasi dubbio in merito alle tipologie di investimento sostenute, si propone pertanto di modificare la scheda relativa alla misura 122 del PSR Toscana, cassando tutte le tipologie che possono suscitare dubbi in merito alla effettiva riferibilità ad investimenti veri e propri.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.2 "Accrescimento del valore economico delle foreste" al sottoparagrafo 4 'Descrizione della misura e articolazione interna' come di seguito evidenziato:

4 Descrizione della misura e articolazione interna

La misura intende sostenere la realizzazione a livello aziendale delle seguenti azioni o interventi di miglioramento delle foreste con finalità produttive:

- a. Redazione di piani di gestione forestale e piani dei tagli, ai sensi della Legge Regionale 39/00 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana";
- b. Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e triturazione, segherie mobili, ecc.; Acquisto di altre macchine operatrici per l'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario quali: realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali, viabilità forestale di servizio, vie di esbosco, ecc.;
- c. Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature; altri dispositivi di protezione individuale e collettiva; box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi igienici);
- d. potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali, quali strade forestali, piste forestali, ricoveri e imposti permanenti, nonché strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco (castagne, pinoli, funghi, tartufi, piccoli frutti, ecc.). Nell'ambito di tali interventi può essere previsto anche l'acquisto di terreni nel limite del 10% o di fabbricati nel limite del 30% del valore complessivo del progetto. Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se all'interno dell'azienda forestale;
- e. Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi. Sono ammessi i seguenti interventi: sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, recupero di popolamenti abbandonati, rinfoltimenti, potature, tagli fitosanitari, tagli di preparazione o di sementazione. Inoltre, sono sostenuti interventi innovativi per la realtà forestale toscana, quali la selvicoltura d'albero (interventi tendenti a favorire individui di specie pregiate all'interno di popolamenti forestali misti), la cui realizzazione porterebbe ad un incremento notevole del valore anche di popolamenti forestali attualmente utilizzati in modo marginale (ad esempio cedui o rimboschimenti misti di conifere e latifoglie). Questi interventi sono rivolti essenzialmente ad aumentare il valore dei popolamenti forestali aziendali e a favorire:
 - la selezione e lo sviluppo delle piante dominanti (cioè di quelle che andranno a rappresentare la massa che cadrà al taglio nell'utilizzazione finale);
 - a potenziare e garantire la continuità della produzione;
 - a recuperare alla produzione popolamenti forestali vocati ma attualmente non coltivati.

[omissis...]

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Maggiore chiarezza nella selezione delle tipologie di investimento da sostenere.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

III. Modifiche al paragrafo 5.3.1.3.2 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare":

6. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Si chiede l'inserimento della nuova Denominazione d'origine Cinta Senese D.O.P., Reg. UE di riconoscimento n. 217 del 13/2/2012 ai sensi del Regolamento n. 510/2006, al fine di aggiornare l'elenco dei prodotti ammessi a ricevere il sostegno a seguito dell'iscrizione nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P.

7. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.3.2 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" al sottoparagrafo 4.1 "Elenco dei sistemi di qualità eligibili" lettera a "Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento", alinea "Per il Regolamento n. 510/2006", così come di seguito evidenziato:

«5.3.1.3.2 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

[omissis...]

4.1 Elenco dei sistemi di qualità eligibili

[omissis...]

a. Elenco dei prodotti ammissibili a finanziamento

[omissis...]

- Per il Regolamento n. 510/2006 i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle D.O.P ed I.G.P ovvero:

- o Castagna del Monte Amiata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1904/2000;
- o Fagiolo di Sorana I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1018/2002;
- o Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P, Reg. di riconoscimento n. 465/2004;
- o Farro della Garfagnana I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/93;
- o Lardo di Colonnata I.G.P. Reg. di riconoscimento n. 1856/2004;
- o Marrone del Mugello I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
- o Miele della Lunigiana D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1845/2004;
- o Prosciutto Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96;
- o Zafferano di San Gimignano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 205/2005;
- o Fungo di Borgotaro I.G.P, Reg. di riconoscimento n. 1107/96
- o Mortadella di Bologna I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 1549/98;
- o Pecorino Toscano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1263/96
- o Pecorino Romano D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1107/96;
- o Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1778/01
- o Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 1237 del 11/12/2009;
- o Ricciarelli di Siena I.G.P., Reg. di riconoscimento n. 229 del 18/3/2010;
- o Farina di castagna della Lunigiana D.O.P., Reg. di riconoscimento n. 374 del 11/4/2011;
- o Cinta Senese D.O.P. , Reg. UE di riconoscimento n. 217 del 13/2/2012.

[omissis...]

8. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Aumento dei potenziali beneficiari.

8.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

IV. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.4 "Pagamenti agroambientali" azione 214 a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica";

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Il PSR della regione Toscana stabilisce la durata degli impegni agroambientali in 5 anni.

Le prime domande di aiuto a valere sull'annualità 2007 hanno interessato esclusivamente l'azione 214.a1 e concludono il periodo quinquennale di impegno nel 2012. Attualmente se tali beneficiari risultano interessati alla prosecuzione degli impegni devono presentare sull'annualità 2013 una nuova domanda di aiuto (con scarse probabilità di vedersela finanziare dato l'esiguo stanziamento previsto), o devono attendere il 2014 per presentare domanda sulle nuove misure agroambientali della programmazione 2014/2020, ancora tutte da definire. In alternativa, in base all'art. 27 del reg. CE n. 1974/06, la durata degli impegni agroambientali quinquennali già attivati nel 2007 potrebbe essere prolungata di un anno (il regolamento esclude il prolungamento oltre il 2013), prevedendo la presentazione di una ulteriore domanda di pagamento a fronte della prosecuzione degli impegni.

Per le domande di aiuto presentate a valere sull'annualità 2008, relative sia al biologico che all'integrato ma anche alle razze, non si prevede alcun prolungamento in quanto il regolamento non consente la prosecuzione degli impegni oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013 (v, **art 27.12 del reg. CE n. 1974/06**).

La prosecuzione degli impegni precedentemente assunti a valere sul 2007 consentirebbe di perseguire le finalità ambientali, limitando il trascinarsi degli impegni a cavallo tra le due programmazioni e spostando le future nuove adesioni ai pagamenti agroambientali a valere sul prossimo periodo di programmazione. Ciò contribuirebbe inoltre a ridurre la cessazione degli impegni nell'ambito della prossima programmazione legata alla possibilità riconosciuta ai beneficiari di recedere dall'impegno già contratto in ragione della clausola di revisione a causa del quasi sicuro incremento dell'onerosità degli impegni previsto per il post 2013.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si propone di modificare le scheda delle azioni 214a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", così come di seguito indicato:

**«Sottomisura 214 a
Pagamenti agroambientali**

[omissis...]

a. 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

[omissis...]

6.a.1 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie agricola effettivamente coltivata annualmente dal beneficiario; il premio è concesso unicamente per le superfici agricole coltivate in possesso dello stesso e facenti capo all'UTE per cui è stato assunto l'impegno. Gli impegni quinquennali attivati nel 2007, su richiesta dei beneficiari, possono essere prolungati di un'annualità, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 12 del reg. (CE) n. 1974/06.

La superficie minima ammessa a pagamento è pari ad un ettaro, eccettuato la categoria di coltura 'ortive', per la quale il limite minimo è di mezzo ettaro.

Il premio per le colture foraggere avvicendate e permanenti (compresi i pascoli) collegate all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente per UTE con consistenza minima dell'allevamento di 5 UBA, presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda.

[omissis...]

5 Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

V. Modifiche al paragrafo 5.3.2.1.5 "Pagamenti per il benessere degli animali":

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Nella scheda di misura l'attuale formulazione della forma di sostegno può prestarsi ad ambiguità interpretative. Per accedere alla misura sono necessarie 10 UBA, come indicato al paragrafo 6 della scheda. Nella differenziazione dei premi al paragrafo 8 è stato scritto "da 10 a 20 UBA", non perché non si debbano pagare le prime 10 UBA quanto perché non sono ammissibili allevamenti con consistenze inferiori a 10 UBA. Per consistenze di stalla maggiori di 10 UBA si applicano (fino alla 20a UBA) i premi maggiorati dei costi dell'operazione. Per tutte le UBA eccedenti la 20a, tali costi aggiuntivi non sono computati.

Si precisa che l'impostazione del calcolo dei premi è tale per cui i costi delle operazioni della misura sono stati quantificati in 20 euro/UBA per le prime 20 UBA presenti in stalla. Per maggiore chiarezza si riporta quanto previsto nell'Allegato 1 al PSR "Costi standard, ipotesi di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013", al paragrafo 6 "Giustificativi dei pagamenti previsti dal PSR per i pagamenti per il benessere degli animali", punto "Calcoli relativi ai pagamenti previsti":

"Metodologia

[omissis...]

La dimensione minima di allevamento per l'accesso alla misura è pari a 10 UBA ed il costo del tecnico in questo caso è pari al minimo stimato e quindi 200 euro. Ne risulta un costo medio a UBA pari a $200/10 = 20$ euro/UBA.

Il costo aggiuntivo per l'operazione così calcolato viene applicato per consistenze fino a 20 UBA, per cui viene coperto un costo massimo per il tecnico pari a $20 \text{ euro} \times 20 \text{ UBA} = 400 \text{ euro/UBA}$. In allevamenti con consistenze maggiori a 20 UBA il costo dell'operazione non viene aggiunto ai costi base per le UBA eccedenti la ventesima.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.2.1.5 "Pagamenti per il benessere degli animali", così come di seguito evidenziato, sottoparagrafo 8 "Forma del sostegno", così come di seguito evidenziato:

«5.3.2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali

[omissis...]

8 Forma del sostegno

L'importo massimo del sostegno è pari a 103,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 102,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 95,00 euro/anno per UBA bovina da carne. L'importo massimo del sostegno per le UBA eccedenti la ventesima il sostegno è fissato in 99,00 euro/anno per UBA ovicaprina, 98,00 euro/anno per UBA bovina da latte e 91,00 euro/anno per UBA bovina da carne.

Le modulazioni del sostegno secondo il livello di impegno assunto sono riportate di seguito.

I livelli di sostegno sono arrotondati per difetto rispetto a quanto calcolato nei giustificativi dei pagamenti.

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per gli ovini da latte

i) fino a 20 UBA

1. $A + B + C + D + E$ (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 103,00 euro/UBA
2. $A + B + C + D$ (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 47,00 euro/UBA
3. $A + B + C + D$ (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 29,00 euro/UBA
4. $A + D + E$ (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 69,00 euro/UBA

5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 40,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 99,00 euro/UBA
2. A + B + C + D (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 43,00 euro/UBA
3. A + B + C + D (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B, C e D) = 25,00 euro/UBA
4. A + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 65,00 euro/UBA
5. A + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree D ed E) = 36,00 euro/UBA

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da latte

i) fino a 20 UBA

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 102,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 76,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 43,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 49,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 30,00 euro/UBA
6. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
7. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
8. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
9. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA
10. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 22,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. A + B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 98,00 euro/UBA
2. A + B + C (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 72,00 euro/UBA
3. A + B + C (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 39,00 euro/UBA
4. A + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 45,00 euro/UBA
5. A + C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 26,00 euro/UBA
6. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 91,00 euro/UBA
7. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
8. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 33,00 euro/UBA
9. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 38,00 euro/UBA
10. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 19,00 euro/UBA

Combinazione degli impegni delle diverse macroaree per i bovini da carne

i) fino a 20 UBA

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 95,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 71,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 37,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 42,00 euro/UBA

5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 22,00 euro/UBA

ii) per le UBA oltre la ventesima

1. B + C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 91,00 euro/UBA
2. B + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 67,00 euro/UBA
3. B + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree B e C) = 33,00 euro/UBA
4. C + D + E (con adozione di tutti gli impegni indicati nelle aree) = 38,00 euro/UBA
5. C + D + E (con adozione di almeno un impegno tra quelli previsti per le aree C, D ed E) = 19,00 euro/UBA»

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

VI. Modifiche alle schede di misura 214, 215 e 225 precisando la clausola di revisione:

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

In seguito alle modifiche relative alla clausola di revisione, scaturite dal Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006 e con preciso riferimento al paragrafo aggiunto all'articolo 46, in coerenza con quanto già indicato al punto "Condizionalità" del paragrafo 5.3.2.1 "Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli" risulta opportuno riportare tali informazioni anche all'interno delle schede delle misure 214, 215 e 225 interessate ai fini di una maggiore chiarezza.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di integrare il paragrafo 5.3.2.1.4 "Pagamenti agroambientali", sottoparagrafo 4 "Descrizione della misura" al punto "Clausola di revisione", così come di seguito riportato:

«5.3.2.1.4 Pagamenti agroambientali

[omissis...]

4. Descrizione della misura

La misura si sviluppa in due sottomisure:

214 a Pagamenti Agroambientali;
214 b Conservazione delle risorse genetiche;

Nella sottomisura 214. a sono presenti le seguenti azioni, l'apporto di ciascuna azione al raggiungimento degli obiettivi specifici sopra elencati è illustrato nelle singole schede di azione. Le azioni presenti nella sottomisura 214. a sono le seguenti:

214. a 1; Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica – 45%
214. a 2; Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata – 30%
214. a 3;. Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali – 15%
214. a 4;. Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità – 2%
214. a 5; Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20% - 8% .

Le azioni presenti nella sottomisura **214 b Conservazione delle risorse genetiche** sono le seguenti:

214. b 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
214. b 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità

Clausola di revisione

Ai sensi dell'art. 39.3 del reg. (CE) n. 1698/05, è prevista la possibilità per i beneficiari della misura 214 'Pagamenti agroambientali' di porre fine agli impegni pluriennali dalla misura, a causa dell'attivazione di nuovi impegni ai sensi del reg. (CE) n. 73/09, senza che il beneficiario interessato abbia l'obbligo di rimborsare il sostegno già ricevuto, a condizione che:

- a) il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 73/2009 venga reso nuovamente disponibile nel quadro di norme che producano effetti agroambientali globali equivalenti a quelli della misura agroambientale cessata;
- b) tale sostegno non sia finanziariamente meno favorevole per il beneficiario interessato;
- c) il beneficiario interessato sia informato di tale possibilità nel momento in cui assume i suoi impegni.

L'art. 46 del reg.(CE) n.1974/2006 prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma dei pagamenti agroambientali, dei pagamenti per il benessere animale e dei pagamenti silvoambientali al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione.

A partire dal 2012 è prevista un'ulteriore clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, per i pagamenti agroambientali, i pagamenti per il benessere animale e i pagamenti silvoambientali, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se tali adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.»

Analogamente si chiede di integrare il paragrafo 5.3.2.1.5 "Pagamenti per il benessere animale" al sottoparagrafo 4.2 "Articolazione degli impegni dell'azienda", così come di seguito riportato:

«5.3.2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali

[omissis...]

4.2 Articolazione degli impegni dell'azienda

[omissis...]

La durata dell'impegno è pari a 5 anni.

Clausola di revisione

L'art. 46 del reg.(CE) n.1974/2006 prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma dei pagamenti agroambientali, dei pagamenti per il benessere animale e dei pagamenti silvoambientali al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione.

A partire dal 2012 è prevista un'ulteriore clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, per i pagamenti agroambientali, i pagamenti per il benessere animale e i pagamenti silvoambientali, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se tali adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.»

Analogamente si chiede di integrare il paragrafo 5.3.2.2.5 "Pagamenti silvoambientali", sottoparagrafo 4 "Descrizione della misura ed articolazione interna" al punto "Sistema di controllo", così come di seguito riportato:

«5.3.2.2.5 Pagamenti silvoambientali

[omissis...]

4. Descrizione della misura ed articolazione interna

[omissis...]

Sistema di controllo degli impegni

Il rispetto dei singoli impegni assunti dal beneficiario ai sensi della presente misura è verificabile tramite visite in loco con esame documentale.

I beneficiari, infatti, sono tenuti a documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti tramite utilizzo di quaderni delle attività colturali svolte.

Tale documentazione costituisce la base d'informazione del sistema di controllo svolto per conto dell'Autorità di gestione.

Il sopralluogo in azienda, tramite l'esame selvicolturale di elementi riscontrabili oggettivamente, ha la finalità di confermare o meno la veridicità di quanto riportato negli elementi documentali e, più in generale, il corretto adempimento agli impegni a carico del beneficiario.

Clausola di revisione

L'art. 46 del reg.(CE) n.1974/2006 prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma dei pagamenti agroambientali, dei pagamenti per il benessere animale e dei pagamenti silvoambientali al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione.

A partire dal 2012 è prevista un'ulteriore clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, per i pagamenti agroambientali, i pagamenti per il benessere animale e i pagamenti silvoambientali, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se tali adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.»

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

VII. Modifiche al paragrafo 5.3.3.2.1 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale":

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

A fronte della situazione di crisi socio-economica che sta investendo le Regioni italiane, aggravata dalla sempre maggiore riduzione di trasferimenti dallo Stato centrale in quanto concerne risorse da destinarsi ai servizi ai cittadini, nonché delle specificità del territorio LEADER in quanto concerne l'analisi demografica (con una popolazione anziana superiore alla media regionale) caratterizzata da un progressivo spopolamento (anche a causa di una carenza di servizi essenziali a garantire la permanenza o l'attrazione di nuovi residenti) appare necessario prevedere una modifica all'attuale impostazione della sottomisura per avviare e sviluppare servizi innovativi sostenibili in ambito sociale nelle aree rurali marginali a fronte di un fabbisogno sempre crescente.

La Regione Toscana ritiene che, al fine di permettere il reale conseguimento dell'obiettivo specifico 13 "Rafforzare il sostegno alle popolazioni rurali" nel soddisfacimento dei fabbisogni che emergevano già dalla valutazione ex ante in merito alla sostenibilità dei servizi pubblici alla popolazione, sia necessario un sostegno finanziario più importante nella fase di avvio dei nuovi servizi in particolare mediante un maggiore riconoscimento delle spese di gestione delle strutture realizzate sostenute dai soggetti beneficiari.

A tal fine si richiede quindi di incrementare l'incidenza delle spese immateriali, nelle quali sono ricomprese anche le spese di gestione dei servizi, sul totale dell'investimento ammissibile passando dall'attuale 25% al 75%. In tal modo risulterà possibile, a fronte di specifici investimenti per la ristrutturazione/riqualificazione degli immobili da destinare ad uso sociale, sostenere l'avviamento ed il consolidamento di quei servizi ritenuti essenziali per contrastare i fenomeni di abbandono delle aree marginali ed al tempo sostenerne la rivitalizzazione supportandone maggiormente la gestione nella fase iniziale.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.3.2.1 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", sottomisura a) "Reti di protezione sociale nelle zone rurali", punto 6a "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso", così come di seguito evidenziato:

«5.3.3.2.1 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

[omissis...]

Sottomisura a)

Reti di protezione sociale nelle zone rurali

[omissis...]

6a. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

La valutazione dei progetti verrà effettuata con riguardo:

- alla innovatività e all'appropriatezza dei progetti alle specifiche caratteristiche nei quali vengono realizzati;
- alla formazione dei partenariati, valorizzazione della presenza nei partenariati di componenti del mondo produttivo agricolo;
- alla valorizzazione a diverso titolo delle risorse disponibili nelle aree rurali e montane;
- alla integrazione con le altre misure;
- alla valutazione della concertazione e degli aspetti di integrazione con la rete dei servizi e con interventi previsti in altre misure.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali,

la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva delle spese generali e di quelle finalizzate all'avviamento delle strutture realizzate con la presente misura, non può essere superiore al 75% dell'intero investimento ammissibile..»

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

La modifica proposta consentirebbe una maggior efficacia nel perseguimento degli obiettivi specifici della Misura 321 che sono così espressi: la possibilità di rafforzare la rete di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, da un lato consente di migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in queste aree e dall'altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili al buon funzionamento di tutto il microsistema economico; in sostanza la misura tende a creare tutta una serie di condizioni socio-economiche necessarie per la crescita o almeno il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali. Il reale rafforzamento della rete di servizi essenziali necessita infatti di un sostegno maggiore ai servizi innovativi in ambito sociale che si consegue anche con gli investimenti immateriali per il consolidamento e lo sviluppo dei servizi stessi.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

VIII. Modifiche al paragrafo 5.3.3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi":

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Nella scheda di misura del PSR è presente il riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale 2005-2010 della Regione Toscana per il quale è in corso la modifica avviata con DGR n. 538 del 27/06/2011. Al fine di indicare il riferimento aggiornato viene proposta la nuova dicitura: Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico. La modifica apportata al paragrafo 4 è volta invece ad una maggiore specificazione degli interventi in conformità con quanto espresso nella scheda tecnica riferita alla Misura approvata con DGR n. 171 del 5.3.2012.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" al sottoparagrafo 3 "Obiettivi specifici individuati e collegati con gli obiettivi generali del piano", così come di seguito evidenziato:

«5.3.3.2.2 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

[omissis...]

3. Obiettivi specifici individuati e collegamento con gli obiettivi generali del piano

La misura si propone di favorire la permanenza della popolazione nelle zone rurali ed il loro possibile insediamento di persone provenienti da altre zone. L'obiettivo è quello di rivitalizzare i piccoli centri abitati delle zone rurali, rafforzandone il tessuto sociale, mediante la riqualificazione degli stessi, coerentemente con le strategie delineate nel Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico. Il rinnovamento di tali centri, mediante la riqualificazione degli stessi, potrà favorire la permanenza dei residenti e l'insediamento di persone provenienti da altre zone.

Tale finalità si colloca perfettamente nell'ottica dell'obiettivo specifico del PSR di "rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali"; in via subordinata ed in considerazione del fatto che risulta programmata con metodo LEADER, è evidente anche il contributo della stessa al "rafforzamento della capacità progettuale e gestione locale" nonché alla "valorizzazione delle risorse endogene dei territori". Per quanto riguarda gli obiettivi generali comunitari la misura fa riferimento a quello di 'Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche'.

4. Descrizione della misura e articolazione interna

La misura prevede il sostegno ad interventi pubblici per la riqualificazione di piccoli centri rurali caratterizzati dalla diffusa presenza di degrado e distanti dalle sedi dei principali servizi pubblici (sanitari, scolastici e amministrativi). Tali interventi dovranno essere strutturati per favorire le condizioni per la permanenza e la vitalità dei centri: creazione, recupero e riqualificazione di spazi pubblici e di aggregazione, recupero e riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali intercluse o ai margini del nucleo, creazione e miglioramento delle infrastrutture di servizio alla popolazione, recupero del patrimonio edilizio per servizi e attrezzature collettive.»

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

IX. Modifiche al paragrafo 5.3.4.1 "Strategie di sviluppo locale":

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Si propone la correzione di un errore materiale relativo all'indicatore fisico di realizzazione "Superficie totale coperta dai GAL: massimo 1.750 km²", che erroneamente abbiamo indicato in 1.750 invece di 17.500.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare al paragrafo 5.3.4.1 "Strategie di sviluppo locale", il sottoparagrafo 11 "Indicatori", così come di seguito evidenziato:

« 11. Indicatori

TIPO INDICATORI	INDICATORI COMUNI	INDICATORI SPECIFICI
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Numero di gruppi di azione locale: 7• Superficie totale coperta dai GAL: massimo 17.500 km²• Popolazione totale coperta dai GAL: massimo 800.000• Numero di progetti finanziati dai GAL: 2.500• Numero dei beneficiari: 2.500	
Indicatori di risultato	<ul style="list-style-type: none">• Quantità totale di posti lavoro creati: effetto indiretto sul fenomeno osservato e sinergico con le misure programmate con il metodo LEADER• Numero di partecipanti che completano proficuamente un'attività di formazione: n.d.²	
Indicatori di impatto	<ul style="list-style-type: none">• Crescita economica: 20,32• Posti di lavoro creati: 171,5 del totale occupati»	

In analogia a quanto sopra tale valore viene corretto anche nella tabella relativa agli indicatori comuni di risultato dell'asse 3, presente nella parte finale del PSR Toscana.

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto

² L'importo attribuito alla misura e le sue caratteristiche non consentono di quantificare l'indicatore.

- X. Modifica ai paragrafi 6.1 "Partecipazione annua del FEASR (in euro)", 6.2 "Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)", 6.2 bis – "Partecipazione pubblica - Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – regioni non convergenza", 6.3. "Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005]" e il paragrafo 7 "Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)";

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

A seguito del terremoto del 19 maggio 2012, che ha colpito in modo particolarmente grave alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, la Conferenza Stato Regioni ha deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse programmate nell'annualità 2013 dei PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009.

Lo storno, per il 4% della quota FEASR relativa all'anno 2013 attribuita a ciascun PSR, è pari a € 49.993.000 e viene destinato al PSR della Regione Emilia Romagna per € 43.673.000 per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto e per € 6.320.000 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture colpite dal sisma del 2009 non sono ancora state ricostruite. Conseguentemente, la ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome risulta modificata e l'assegnazione alla Regione Toscana si riduce di € 2.477.913 (quota FEASR), per un importo di spesa pubblica pari a € 5.631.622. L'importo totale della spesa pubblica indicato in tabella 6 e 7 scende pertanto da € 876.140.965 a 870.509.343

La decurtazione è avvenuta a carico della misura 311, che ha subito una riduzione per i motivi descritti più avanti. La riduzione è stata applicata a tutte le tabelle dei capp. 6 e 7 del PSR, per cui le ulteriori modifiche apportate sono già in linea con la nuova dotazione complessiva e dell'annualità 2013 del PSR.

Le altre modifiche proposte per il capitolo 6 del PSR riguardano la riduzione della dotazione degli assi 3 'Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale' e 4 'Attuazione dell'impostazione Leader' ed il corrispondente aumento dell'asse 1 'Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale'.

Le modifiche al piano finanziario derivano dalle problematiche e dalle esigenze riscontrate in corso di attuazione e tengono conto dei risultati del processo di valutazione in itinere che sta accompagnando tutta la fase di realizzazione delle previsioni programmatiche.

La riduzione a carico dell'asse 3 da € 88.106.818 a 62.455.000 (per le misure dell'asse 3 non incluse nella programmazione LEADER) è dovuta principalmente alla diminuzione della dotazione prevista per la misura 311, solo in parte compensata dallo spostamento dall'asse 4 all'asse 3 dei fondi collegati alla misura 321 'Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Sottomisura d)', sottomisura 321.d 'Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)'.

La riduzione della dotazione della misura 311 è stata resa necessaria dalla diminuzione delle richieste di sostegno a valere su tale misura, diretta conseguenza dei progressivi adattamenti normativi che regolano la materia a livello nazionale. La riduzione degli incentivi statali e i vincoli alla installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili hanno causato una riduzione dell'interesse delle imprese verso investimenti nel comparto.

L'altra finalità principale della misura (sostegno alla realizzazione di nuove strutture per agriturismo nelle aree con minor diffusione dell'attività e qualificazione delle strutture esistenti nelle altre aree) ha consentito di intervenire soprattutto nelle zone C e D della Regione, ma non ha registrato un aumento delle richieste tale da compensare il calo registrato sulle energie rinnovabili, rispetto alle attese.

La riduzione effettuata a carico della misura 311 non indebolisce comunque l'entità delle risorse destinate all'obiettivo specifico n.1 del 'Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività', dato che le risorse decurtate dalla misura sono state riportate in buona parte sulla misura 121 'Ammodernamento delle aziende', che partecipa insieme alla 311 al conseguimento dell'obiettivo specifico n. 1. La misura 121 passa infatti da € 104.358.750 a 147.915.000.

La sottomisura 321.d è stata spostata dall'asse 4 all'asse 3, in conseguenza dell'adesione della Toscana allo schema di intervento previsto dall'aiuto di stato n. 646/2009, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010) 2956 del 30 aprile 2010. Secondo tale schema il beneficiario sarebbe già individuato nella Regione Toscana o in altre amministrazioni cui la Regione ha affidato la realizzazione degli interventi, per cui l'inserimento della sottomisura nel pacchetto di quelle che rientrano nella programmazione secondo

l'impostazione 'LEADER' non è più pertinente. La sottomisura rientra quindi nell'asse 3 e viene programmata a livello regionale come tutte quelle non inserite nell'asse 4.

Altro motivo di decremento degli assi 3 e 4 è dovuto alla riduzione della dotazione della misura 413 ' - qualità della vita/diversificazione', per mezzo della quale molte misure dell'asse 3 sono state programmate mediante il metodo LEADER. In questo caso il ritardo nell'attivazione dell'asse LEADER ha fatto sì che non fosse possibile attivare tutti i fondi dell'asse 4 in tempi tali da escludere il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa. In questo caso la riduzione da € 65.691.828 a 54.540.591 a carico della misura 413 è dovuta anche a tali cause, fermo restando che in ogni caso la dotazione complessiva dell'asse 3, comprensiva dei fondi della misura 413 programmata secondo il metodo LEADER, rimane vicina alla dotazione media prevista dal PSN, pari al 15,90%, e che una buona parte del programma, per più dell'8% rimane ancora attivata mediante il metodo LEADER.

Bisogna tenere conto inoltre che gli importi previsti per la misura 413 sono stati allineati alla programmazione finanziaria inserita dai GAL nelle loro Strategie integrate di sviluppo locale, ormai completa fino al 2013. Come si è già detto, la riduzione a carico dell'Asse 4 è dovuta al fatto che la fase di attuazione dell'asse da parte dei GAL è iniziata con un notevole ritardo rispetto agli altri assi del PSR, per cui la capacità di spesa dei GAL si è ridotta a causa della riduzione dei tempi di attuazione.

E' stato comunque preso ogni provvedimento per evitare che il ritardo, in parte fisiologico, dell'avvio dell'asse 4 potesse compromettere le possibilità di raggiungere gli obiettivi di spesa dei primi anni di avvio del programma. In particolare è stata fatta una forte rimodulazione nella programmazione dei fondi relativi alle annualità dei singoli assi, posticipando alle annualità 2011 - 2013 le risorse previste per l'asse 4 ed anticipando quelle relative agli altri assi che potevano garantire maggiore capacità di spesa in tempi più brevi.

Gli incrementi sull'asse 1 sono dovuti al trasferimento su tali assi di risorse attualmente programmate nell'ambito degli assi 3 e 4, come sopra descritto.

Nell'ambito dell'asse 1, oltre all'incremento dei fondi è stata effettuata anche una rimodulazione delle dotazioni delle singole misure, in collegamento con due grandi emergenze che si sono prospettate negli ultimi anni:

1. una forte crisi finanziaria ed economica, che ha colpito indistintamente tutto il tessuto socio economico della Regione;
2. il ripetersi di calamità naturali di forte intensità, localizzate, ma foriere di danni elevati e di improvvise necessità di intervento.

Un motivo meno importante ma che comunque ha influito su alcune rimodulazioni è la differenza della risposta dei soggetti interessati alle misure di sostegno: mentre si è registrata una forte richiesta di contributi per gli investimenti (sulle misure 121 e 123), alcune misure, come quella per il sostegno all'adesione a regimi di qualità (132) o quella per il sostegno alle infrastrutture (125) non hanno avuto richieste di sostegno al livello delle dotazioni di previsione.

Per la misura 132 anche la valutazione intermedia ha rilevato uno scarso interesse per l'esiguità degli importi richiedibili e per una certa debolezza delle associazioni dei produttori, che non hanno convogliato efficacemente le richieste. In ogni caso la coerenza con l'obiettivo specifico n.3 del 'Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale' è stata mantenuta, dato che fra i criteri di selezione per l'accesso ai sostegni previsti per le misure 121 e 123 hanno un forte peso quelli riferiti all'adesione a sistemi di qualità ed alla produzione dei relativi prodotti.

Anche per la misura 125 le richieste sono state limitate, ma in questo caso uno dei motivi prevalenti sembra risiedere nei problemi di spesa causati agli Enti pubblici dall'esigenza del rispetto del patto di stabilità e dai tempi limitati concessi per l'esecuzione delle opere, che non sono consoni alle esigenze delle opere infrastrutturali, che abbisognano spesso di tempi lunghi di avviamento ed esecuzione. Purtroppo le esigenze di spesa confliggono con le tempistiche dei progetti più complessi e non è possibile andare oltre certi limiti di tempo senza rischiare il disimpegno delle risorse.

Anche la riduzione delle risorse previste per la misura 122 (incremento del valore economico delle foreste) deriva dalla scarsa predisposizione all'investimento delle imprese e dei proprietari forestali, dato il ridotto valore delle superfici forestali in Regione Toscana. L'intervento forestale in regione si è orientato quindi più alla prevenzione ed al ripristino a seguito di calamità naturali, che ultimamente colpiscono con frequenza la Toscana.

Per quanto riguarda le conseguenze sugli indicatori delle modifiche alla dotazione di alcune misure, si è ritenuto di non modificarne la quantificazione nel PSR versione 9, concordando pienamente con quanto riportato nel referto sull'indagine in materia di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo di programmazione 2000-2006, svolta dalla Corte dei Conti europea. La Corte ha infatti concluso che :

'In linea generale, comunque, non sembra che gli indicatori siano un reale termometro dell'efficacia ed efficienza nell'uso dei fondi: infatti, le correzioni degli indicatori stessi dovuti a "sovrastima ex ante" o "sottostima ex ante", più che consentire un'analisi delle motivazioni della sovrastima o sottostima rendono

"mobile" l'indicatore che finisce per coincidere con il risultato atteso. Analoghi problemi di coincidenza di fatto si possono riscontrare nel caso in cui l'indicatore tenda a coincidere con il valore del finanziamento. Si auspica che in sede di programmazione 2007-2013 e del successivo ciclo sia prestata una maggiore attenzione agli indicatori da utilizzare che debbono essere il più possibile autonomi dalle variabili endogene del programma e il più possibile stabili nel tempo per svolgere al meglio la funzione di valutazione dell'andamento del programma stesso.'

Di seguito si descrivono analiticamente le motivazioni che sono alla base della rimodulazione proposta del piano finanziario del PSR:

Misura/ Asse	Importo attuale	Importo modificato	differenza	Motivazioni
112	45.000.000	66.500.000	21.500.000	Attivazione del bando per il sostegno integrato mediante più misure, con la modalità 'Pacchetto giovani'. In coerenza con l'obiettivo specifico n. 4 del programma ' Promozione dell'occupazione e del ricambio generazionale ', il rafforzamento della misura 112 dovrebbe consentire di rendere più appetibile ed efficace il Pacchetto giovani messo a punto dalla Regione Toscana.
114	15.000.000	19.700.000	4.700.000	Sempre in relazione al 'Pacchetto giovani' ed alla necessità sempre maggiore di fornire servizi qualificati alle imprese per aggiornarle continuamente sull'evoluzione della normativa per la 'Condizionalità' e per promuovere metodi di produzione più efficaci e rispettosi verso l'ambiente. La misura deve essere rafforzata anche perché è stata abbinata sia al 'pacchetto giovani' sia alle forme di sostegno per progetti integrati di filiera.
121	104.758.750	147.915.000	43.156.250	La misura 121 è una delle misure attivate con i due bandi emessi dalla Regione Toscana per il sostegno a progetti integrati di filiera e si è rivelata uno strumento fondamentale in tale ambito. Coerentemente con gli obiettivi specifici del programma n.2. 'Rafforzamento delle filiere produttive agricole e forestali' e n. 3. 'Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale', la misura è stata attivata sia per il sostegno alle principali filiere della Regione, sia per sostenere progetti relativi al miglioramento e al potenziamento della produzione dei prodotti agricoli di qualità. In tale ambito su questa misura è stata spostata una parte dei fondi che erano allocati sulla misura 132, a seguito della constatazione che gli importi limitati erogabili con tale misura non stanno incentivando i soggetti interessati a presentare domande di sostegno per l'adesione a sistemi di qualità, mentre è forte la richiesta di sostegno per investimenti finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.
122	25.000.000	16.700.000	-8.300.000	La misura 122 è stata ridotta di un importo significativo a causa della constatazione che il suo limitato raggio d'azione e la mancanza di interesse da parte degli operatori forestali ne hanno limitato molto la capacità di spesa. Anche la riduzione delle risorse previste per la misura 122 (incremento del valore economico delle foreste) deriva dalla scarsa predisposizione all'investimento

				delle imprese e dei proprietari forestali, dato il ridotto valore delle superfici forestali in Regione Toscana. L'intervento forestale in regione si è orientato quindi più alla prevenzione ed al ripristino a seguito di calamità naturali, che ultimamente colpiscono con frequenza la Toscana.
125	56.146.123	30.000.000	-26.146.123	Anche per la misura 125 le richieste sono state limitate, ma in questo caso uno dei motivi prevalenti sembra risiedere nei problemi di spesa causati agli Enti pubblici dall'esigenza del rispetto del patto di stabilità e dai tempi limitati concessi per l'esecuzione delle opere, che non sono consoni alle esigenze delle opere infrastrutturali, che abbisognano spesso di tempi lunghi di avviamento ed esecuzione. Purtroppo le esigenze di spesa confliggono con le tempistiche dei progetti più complessi e non è possibile andare oltre certi limiti di tempo senza rischiare il disimpegno delle risorse.
132	14.000.000	4.260.555	-9.739.445	Per la misura 132 anche la valutazione intermedia ha rilevato uno scarso interesse per l'esiguità degli importi richiedibili e per una certa debolezza delle associazioni dei produttori, che non hanno convogliato efficacemente le richieste. In ogni caso la coerenza con l'obiettivo specifico n.3 del 'Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale' è stata mantenuta, dato che fra i criteri di selezione per l'accesso ai sostegni previsti per le misure 121 e 123 hanno un forte peso quelli riferiti all'adesione a sistemi di qualità ed alla produzione dei relativi prodotti.
TOTALE ASSE 1	346.921.967	376.675.555	29.753.588	L'incremento dell'asse 1 è la risultante delle modifiche sopra descritte. L'incremento è stato effettuato soprattutto a carico dell'asse 3. Dato che le misure dell'asse 1 e dell'asse 3 sono attivate in riferimento a quasi tutti gli obiettivi specifici del programma pertinenti all'asse 1 (OS n. 1, 2, 3, 4), la coerenza complessiva del programma è confermata, dato che al calo dell'asse 3 (essenzialmente della misura 311) corrisponde un corrispondente incremento sulle principali misure dell'asse 1.
TOTALE ASSE 2	346.806.568	346.806.568	0	La dotazione dell'asse 2 rimane invariata.
311	88.106.818	62.455.000	-25.651.818	A seguito del terremoto del 19 maggio 2012, che ha colpito in modo particolarmente grave alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, la Conferenza Stato Regioni ha deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse programmate nell'annualità 2013 dei PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009. Lo storno, per il 4% della quota FEASR relativa all'anno 2013 attribuita a ciascun PSR, è pari a € 49.993.000 e viene destinato al PSR della Regione Emilia Romagna per € 43.673.000 per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto e

				<p>per € 6.320.000 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture colpite dal sisma del 2009 non sono ancora state ricostruite. Conseguentemente, la ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome risulta modificata e l'assegnazione alla Regione Toscana si riduce di € 2.477.913 (quota FEASR), per un importo di spesa pubblica pari a € 5.631.622. L'importo totale della spesa pubblica indicato in tabella 7 scende pertanto da € 876.140.965 a 870.509.343</p> <p>La decurtazione è avvenuta a carico della misura 311, che ha subito una riduzione per i motivi descritti più avanti. La riduzione della dotazione della misura 311 è stata resa necessaria dalla diminuzione delle richieste di sostegno a valere su tale misura, diretta conseguenza dei progressivi adattamenti normativi che regolano la materia a livello nazionale. La riduzione degli incentivi statali e i vincoli alla installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili hanno causato una riduzione dell'interesse delle imprese verso investimenti nel comparto.</p> <p>L'altra finalità principale della misura (sostegno alla realizzazione di nuove strutture per agriturismo nelle aree con minor diffusione dell'attività e qualificazione delle strutture esistenti nelle altre aree) ha consentito di intervenire soprattutto nelle zone C e D della Regione, ma non ha registrato un aumento delle richieste tale da compensare il calo registrato sulle energie rinnovabili, rispetto alle attese.</p> <p>La riduzione effettuata a carico della misura 311 non indebolisce comunque l'entità delle risorse destinate all'obiettivo specifico n.1 del 'Consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività', dato che le risorse decurtate dalla misura sono state riportate in buona parte sulla misura 121 'Ammodernamento delle aziende', che partecipa insieme alla 311 al conseguimento dell'obiettivo specifico n. 1.</p>
321	0	6.687.790	6.687.790	<p>La sottomisura 321.d è stata spostata dall'asse 4 all'asse 3, in conseguenza dell'adesione della Toscana allo schema di intervento previsto dall'aiuto di stato n. 646/2009, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2010) 2956 del 30 aprile 2010. Secondo tale schema il beneficiario sarebbe già individuato nella Regione Toscana o in altre amministrazioni cui la Regione ha affidato la realizzazione degli interventi, per cui l'inserimento della sottomisura nel pacchetto di quelle che rientrano nella programmazione secondo l'impostazione 'LEADER' non è più pertinente. La sottomisura rientra quindi nell'asse 3 e viene programmata a livello regionale come tutte quelle non inserite nell'asse 4.</p>
TOTALE ASSE 3	88.106.818	69.142.790	-18.964.028	<p>La riduzione a carico dell'asse 3 (per le misure</p>

				dell'asse 3 non incluse nella programmazione LEADER) è dovuta principalmente alla diminuzione della dotazione prevista per la misura 311, solo in parte compensata dallo spostamento dall'asse 4 all'asse 3 dei fondi collegati alla misura 321 'Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Sottomisura d)', sottomisura 321.d 'Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)'. La dotazione dell'asse 3, comprensiva dei fondi della misura 413 programmata secondo il metodo LEADER, rimane comunque al 14,2% e rimane vicina alla dotazione media prevista dal PSN, pari al 15,90%.
413	65.691.828	54.540.591	-11.151.237	Altro motivo di decremento degli assi 3 e 4 è dovuto alla riduzione della dotazione della misura 413 ' - qualità della vita/diversificazione', per mezzo della quale molte misure dell'asse 3 sono state programmate mediante il metodo LEADER. In questo caso il ritardo nell'attivazione dell'asse LEADER ha fatto sì che non fosse possibile attivare tutti i fondi dell'asse 4 in tempi tali da escludere il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa. In questo caso la riduzione a carico della misura 413 è dovuta anche a tali cause, oltre che ad una sempre più marcata difficoltà degli Enti pubblici, destinatari di buona parte delle misure programmate nell'ambito della mis. 413, a progettare e portare a conclusione iniziative di sviluppo territoriale.
421	7.635.945	2.366.000	-5.269.945	Date le pesanti procedure di avviamento e gestione della misura 421 'Cooperazione', la regione ritiene di ridurre l'importo destinato ad essa, nell'ottica di selezionare un numero limitato di progetti di celere attuazione e di efficacia sicura.
TOTALE ASSE 4	86.347.681	69.926.499	-16.421.182	In questo caso il ritardo nell'attivazione dell'asse LEADER ha fatto sì che non fosse possibile attivare tutti i fondi dell'asse 4 in tempi tali da escludere il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa. Per forza di cose la dotazione dell'asse 4 metodo LEADER, si riduce, ma una buona parte del programma, per più dell'8% rimane ancora attivata mediante il metodo LEADER. La riduzione a carico dell'Asse 4 è dovuta al fatto che la fase di attuazione dell'asse da parte dei GAL è iniziata con un notevole ritardo rispetto agli altri assi del PSR, per cui la capacità di spesa dei GAL si è ridotta a causa della riduzione dei tempi di attuazione. E' stato comunque preso ogni provvedimento per evitare che il ritardo, in parte fisiologico, dell'avvio dell'asse 4 potesse compromettere le possibilità di raggiungere gli obiettivi di spesa dei primi anni di avvio del programma. In particolare è stata fatta una forte rimodulazione nella programmazione dei fondi relativi alle annualità dei singoli assi, posticipando alle annualità 2011 – 2013 le risorse previste per l'asse 4 ed anticipando quelle relative agli altri assi che potevano garantire maggiore

				capacità di spesa in tempi più brevi.
TOTALE	876.140.965	870.509.343	-5.631.622	A causa dello storno di una parte dei fondi dell'annualità 2013 a favore del PSR della regione Emilia Romagna, il piano finanziario del PSR Toscana si riduce di un importo non significativo che non va sicuramente ad inficiare le strategie stabilite in fase di programmazione.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 6.1 "Partecipazione annua del FEASR (in euro)", 6.2 "Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)", 6.2 bis – "Partecipazione pubblica - Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza", 6.3. "Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005]" e il paragrafo 7 "Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)", così come di seguito evidenziato:

6.1 Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Regioni che non rientrano nell'obiettivo di convergenza	50.914.000	50.615.000	49.519.000	50.409.000	57.416.000	57.200.000	54.359.087	370.432.087
Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — regioni non convergenza	-	-	2.546.000	4.136.000	3.004.000	3.918.000	4.912.000	18.516.000
Totale	50.914.000	50.615.000	52.065.000	54.545.000	60.420.000	61.118.000	59.271.087	388.948.087

6.2 Piano finanziario per asse (in euro per l'insieme del periodo)

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico*	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR*
Asse 1	365.906.220	44%	160.998.737
Asse 2	335.645.455	44%	147.684.000
Asse 3	62.455.000	44%	27.480.200
Asse 4	69.926.499	44%	30.767.660
Assistenza tecnica	7.957.931	44%	3.501.490
Totale	841.891.105	44%	370.432.087

* Le % indicate al paragrafo 4.1 (punto 3. «Il Piano strategico nazionale») sul bilanciamento fra gli assi sono da riconciliare con le tabelle sopra riportate tenendo conto che una parte dello stanziamento per l'asse Leader è destinato all'attuazione delle misure dell'asse 1 e soprattutto dell'asse 3.

6.2 bis - Partecipazione pubblica - Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – regioni non convergenza

Asse	Partecipazione pubblica		
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR
Asse 1	10.769.335	64,7	6.967.760
Asse 2	11.161.113	64,7	7.221.240
Asse 3	6.687.790	64,7	4.327.000
Asse 4			
Assistenza tecnica			
Totale	28.618.238	64,7	18.516.000

6.3. Bilancio indicativo relativo alle operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005 dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 [articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera b), nei limiti degli importi indicati all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Asse /misura	Contributo FEASR dal 2009 al 2013
Asse 1	
Misura 123	1.110.960
Misura 125	5.856.800
Totale Asse 1	6.967.760
Asse 2	
Misura 214	1.666.440
Misura 226	5.554.800
Totale Asse 2	7.221.240
Asse 3	
Misura 321	4.327.000
Totale Asse 3	4.327.000
Totale programma	18.516.000
Totale assi 1 e 2 in relazione alle priorità di cui all'art.16 a, dalla lettera (a) alla (f) del Reg. (CE) 1698/2005	14.189.000
Totale asse 3 in relazione alle priorità di cui all'art. 16 a (1), lettera (g) del Reg. (CE) 1698/2005	4.327.000

7. Ripartizione indicativa per Misura di Sviluppo Rurale (in euro, per l'intero periodo)

Misure/asse		SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	COSTO TOTALE
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione	9.817.141	0	9.817.141
112	Insiediamento giovani agricoltori	66.500.000	0	66.500.000
113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	8.200.000	0	8.200.000
114	Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali	19.700.000	4.925.000	24.625.000
121	Ammodernamento delle aziende agricole	147.915.000	221.872.500	369.787.500
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste	16.700.000	11.133.333	27.833.333
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	56.300.000	131.366.667	187.666.667
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale	10.000.000	4.285.714	14.285.714
125	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	30.000.000	20.000.000	50.000.000
132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	4.260.555	1.825.952	6.086.507
133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare	5.000.000	2.142.857	7.142.857
144	Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	2.282.859	0	2.282.859
TOTALE ASSE 1		376.675.555	397.552.024	774.227.579
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	11.000.000	0	11.000.000
214	Pagamenti agroambientali	207.075.641	0	207.075.641
215	Pagamenti per il benessere degli animali;	5.000.000	0	5.000.000
216	Sostegno agli investimenti non produttivi	5.000.000	555.556	5.555.556
221	Imboschimento di terreni agricoli	38.343.405	16.432.887	54.776.292
223	Primo imboschimento di terreni non agricoli	2.800.000	1.200.000	4.000.000
225	Pagamenti silvoambientali	6.097.705	0	6.097.705
226	Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi	51.585.472	0	51.585.472
227	Sostegno agli investimenti non produttivi	8.904.345	0	8.904.345
TOTALE ASSE 2		346.806.568	18.188.443	364.995.011
311	Diversificazione verso attività non agricole	62.455.000	93.682.500	156.137.500
312	Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese			
313	Incentivazione di attività turistiche			
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	6.687.790		6.687.790
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi			
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale			
TOTALE ASSE 3		69.142.790	93.682.500	162.825.290
41	Strategie di sviluppo locale			
411	- competitività	5.034.680	2.157.721	7.192.401
412	- gestione dell'ambiente/del territorio	0	0	0
413	- qualità della vita/diversificazione	54.540.591	13.635.148	68.175.739
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale	2.366.000	591.500	2.957.500
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	7.985.228	0	7.985.228
TOTALE ASSE 4		69.926.499	16.384.368	86.310.867
TOTALE ASSI 1,2,3 e 4		862.551.412	525.807.335	1.388.358.747
511	ASSISTENZA TECNICA	7.957.931	0	7.957.931
TOTALE GENERALE		870.509.343	525.807.335	1.396.316.678

Conformemente alle precedenti modifiche nel testo del PSR Toscana vengono anche modificate le percentuali relative al peso finanziario di assi e misure, nonché le pertinenti dotazioni finanziarie all'interno delle schede di misura.

XI. Modifiche al paragrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC" e alle pertinenti parti delle schede delle misure 121 e 123a:

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Il paragrafo 10.1.1 relativo alla coerenza con il primo pilastro della PAC prevede, tra l'altro, i criteri di demarcazione tra PSR e OCM.

Per l'OCM vino il Regolamento n. 1234/2007 prevede all'articolo 103 duodecies la misura "investimenti", ossia un aiuto per operazioni materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino riguardanti:

a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter.

In Italia detta misura è stata attivata per la prima volta nella campagna 2010/2011 mentre in Toscana non è stata ancora attivata per difficoltà applicative relative alla demarcazione tra OCM vino e le misure 121 e 123 del PSR.

Finanziare investimenti "complessivi" a livello aziendale attraverso due diverse linee di intervento, ad esempio a valere sull'OCM l'acquisto di vasi vinari mentre sul PSR la ristrutturazione della cantina, ai fini dell'ammissibilità degli investimenti "complessivi" potrebbe generare la situazione di riconoscere interventi su una linea ma non sull'altra. Inoltre presentare due domande afferenti a un unico investimento "complessivo" aziendale comporterebbe un appesantimento burocratico e finanziario per l'azienda vitivinicola.

Attualmente esiste una totale separazione fra le due linee di intervento basata sul fatto che in Toscana non è possibile richiedere aiuti sull'OCM vino misura investimenti mentre è possibile richiedere il sostegno sulle tipologie di interventi ammissibili delle misure 121 e 123 del PSR.

In ragione dell'approssimarsi della fine della programmazione 2007-2013 del PSR, unitamente all'incremento delle risorse specifiche disponibili sulla misura investimenti dell'OCM vino, la Regione Toscana ha valutato l'opportunità di attivare la misura investimenti dell'OCM vino a partire dalla campagna 2012/2013 proponendo un modello di demarcazione temporale con gli interventi sostenuti dal PSR. Pertanto a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile presentare domande di sostegno sulle misure 121 e 123 del PSR per investimenti nel settore del vino, mentre gli interventi al settore vino saranno sostenuti dalla misura investimenti dell'OCM vino.

Per coerenza si rende inoltre necessario riportare le suddette informazioni anche nel testo delle schede delle misure 121 e 123a ai paragrafi relativi alle Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla misure e quelli previsti in alcune OCM.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole", sottoparagrafo 12 "Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM, così come di seguito evidenziato:

«5.3.1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole

[omissis...]

12. Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM

[omissis...]

[omissis...]

OCM Vino: "Le operazioni finanziate con i fondi dell'OCM vino per la misura in questione sono esclusivamente quelle riportate nell'allegato II del DM n. 2553 dell'8 agosto 2008. Resta inteso che qualsiasi altra misura non inclusa nel precitati allegato potrà essere finanziata con i fondi previsti per lo sviluppo rurale".

Il PSR quindi finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti vitivinicoli, sia tradizionali (vini, aceti), sia innovativi (cosmetici, coloranti ecc.). Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

A partire dalla campagna 2012/2013 la Regione Toscana ritiene opportuno attivare la misura investimenti dell'OCM vino, ne consegue che dal 1° gennaio 2013 non è più possibile presentare domande di aiuto sulle misure 121 e 123 del PSR per investimenti del settore del vino.

[omissis...]»

Si chiede di modificare il paragrafo 5.3.1.2.3 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali", sottoparagrafo 6 "SOTTOMISURA a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" al punto 6.1.8 "Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previste in alcune OCM", così come di seguito evidenziato:

«5.3.1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali»

[omissis...]

6 SOTTOMISURA a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

[omissis...]

6.1.8 . Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM

[omissis...]

OCM Vino: "Le operazioni finanziate con i fondi dell'OCM vino per la misura in questione sono esclusivamente quelle riportate nell'allegato II del DM n. 2553 dell'8 agosto 2008. Resta inteso che qualsiasi altra misura non inclusa nel precitati allegato potrà essere finanziata con i fondi previsti per lo sviluppo rurale".

Il PSR quindi finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti vitivinicoli, sia tradizionali (vini, aceti), sia innovativi (cosmetici, coloranti ecc.). Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

A partire dalla campagna 2012/2013 la Regione Toscana ritiene opportuno attivare la misura investimenti dell'OCM vino, ne consegue che dal 1° gennaio 2013 non è più possibile presentare domande di sostegno sulle misure 121 e 123 del PSR per investimenti del settore del vino.

[omissis...]»

Si chiede di modificare il paragrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC ", lettera b) "Complementarità tra gli obiettivi del PSR e le OCM", così come di seguito evidenziato:

«10.1.1 La coerenza con il primo pilastro della PAC

[omissis...]

[omissis...]

L'OCM **Vino** prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi nazionali di sostegno. Al primo programma nazionale, trasmesso alla Commissione Europea in data 30 giugno 2008, ha fatto seguito il Decreto ministeriale dell'8 agosto 2008, relativo all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 (confluito nell'organizzazione comune di mercato unica di cui al regolamento CE n. 1234/2007) e del regolamento della Commissione (CE) n. 555/08 concernente le disposizioni nazionali in merito alla misura "ristrutturazione e riconversione" inserita nel piano nazionale di sostegno. In particolare nell'allegato II di tale decreto ministeriale sono descritti gli interventi ammissibili a contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Tali operazioni non potranno essere finanziate nell'ambito del PSR. Si conferma pertanto che i programmi nazionali relativi all'OCM Vino intervengono solo a favore del potenziale viticolo (riconversione e ristrutturazione delle vigne, con esclusione di tutti gli altri investimenti afferenti per esempio agli investimenti irrigui alle macchine e attrezzature, alle reti, ai frangivento, ecc). Il 30 giugno 2009 è stato inviato alla Commissione Europea il Piano nazionale di sostegno relativo alla seconda annualità 2009/2010 e, a conferma di quanto sopra riportato, la scheda relativa alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è stata integrata con la seguente dizione:

"Le operazioni finanziate con i fondi dell'OCM vino per la misura in questione sono esclusivamente quelle riportate nell'allegato II del DM n. 2553 dell'8 agosto 2008. Resta inteso che qualsiasi altra misura non inclusa nel precitato allegato potrà essere finanziata con i fondi previsti per lo sviluppo rurale".

Il PSR quindi finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi alle operazioni colturali nel vigneto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti vitivinicoli, sia tradizionali (vini, aceti), sia innovativi (cosmetici, coloranti ecc.).

Non si prevedono limitazioni o esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

A partire dalla campagna 2009/2010, il piano nazionale di sostegno ha previsto anche l'attivazione della misura di sostegno relativa alla vendemmia verde, che comporta la distruzione dei grappoli da una superficie vitata al fine di eliminarne la produzione.

La Regione Toscana ha ritenuto opportuno attivare questa misura a partire dalla campagna 2010/2011 con l'intento di ridurre le produzioni e favorire, insieme ad altri strumenti, la stabilizzazione del mercato del vino.

La superficie vitata che beneficia dell'aiuto previsto dalla vendemmia verde non può ricevere il sostegno della misura 214, "Pagamenti agroambientali" azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" e viceversa, essendo le due forme di sostegno incompatibili tra loro.

A partire dalla campagna 2012/2013 la Regione Toscana ritiene opportuno attivare la misura investimenti dell'OCM vino, ne consegue che dal 1° gennaio 2013 non è più possibile presentare domande di sostegno sulle misure 121 e 123 del PSR per investimenti nel settore del vino.

La verifica della demarcazione tra le due forme di sostegno è assicurata dall'Organismo pagatore regionale.

[omissis...]

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Chiarendo alcuni criteri sulla demarcazione tra PSR e OCM si prevede una corretta applicazione degli stessi.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

XII. Modifiche al paragrafo 16 "Assistenza tecnica", sottoparagrafo 16.1 "Descrizione della preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi dell'assistenza prevista dal programma, finanziati attraverso l'assistenza tecnica";

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

La modifica richiesta trae spunto dalla posizione espressa dalla Commissione europea nell'ambito del Comitato per lo Sviluppo Rurale del 13 marzo sulla possibilità di ammettere le spese preparatorie, inclusa la spesa per la valutazione ex ante, per il periodo 2014-2020 a valere sulla voce di spesa assistenza tecnica dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, così come riportato nella nota prot. n.0006206 del 15 marzo 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dallo scambio avvenuto con gli uffici della Commissione europea in occasione dell'incontro annuale tenutosi a Bruxelles il 22.11.2011.

In tale occasione, infatti, i servizi della Commissione hanno esplicitato che sebbene il regolamento (CE) n.1698/2005 non preveda in termini di principio il sostegno per le spese preparatorie del periodo di programmazione 2014-2020 a valere sui programmi di sviluppo rurale 2007-2013, eccezionalmente tali spese, incluse quelle per la valutazione ex ante, possono essere finanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica a valere sul regolamento (CE) n.1698/2005. Tale possibilità viene concessa qualora sia chiaramente motivato ed esplicitato un autentico collegamento tra le attività preparatorie per la nuova fase di programmazione 2014-2020 e le attività dei correnti programmi di sviluppo rurale, giustificandone la continuità delle politiche anche in relazione all'assistenza tecnica.

La Regione Toscana, con particolare riferimento a quanto previsto dalla bozza di Regolamento recante disposizioni comuni COM(2011) 615 (reg. DC):

- all'articolo 13 paragrafo 1 "Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020" e inoltre al paragrafo 4 "Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro 3 mesi dall'adozione del quadro strategico comune"
- all'articolo 14 lettera a) dello stesso reg. DC, dove si riporta il contenuto del contratto di partenariato ovvero tra l'altro " ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC" e al "vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC" oltre a "d) le modalità per garantire un'esecuzione efficace" ed "e) e modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC";
- all'art. 24 nel quale si definiscono tutti gli elementi che devono essere contenuti dei programmi di cui all'art. 14.a.vii) oltre, nel caso del Programma di sviluppo rurale, a quanto previsto dall'art. 9 della bozza di Regolamento FEASR COM(2011) 627/3,

ritiene che ai fini del rispetto delle tempistiche indicate all'articolo 13.4 del Reg. DC risulta necessario attivare fin da subito tutte le attività preparatorie finalizzate all'elaborazione di quanto richiesto dal citato articolo 14.

Inoltre al fine di allineare la titolarità delle competenze degli interventi di assistenza tecnica con quanto già previsto al paragrafo 11 "Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili", viene indicato il settore competente.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare il paragrafo 16 "Assistenza tecnica", sottoparagrafo 16.1 "Descrizione della preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi dell'assistenza prevista dal programma, finanziati attraverso l'assistenza tecnica", così come di seguito evidenziato:

«16. Assistenza tecnica.

(Articoli 66, paragrafo (2), e 68 del Regolamento (CE) n. 1698/2005)

16.1 Descrizione della preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi dell'assistenza prevista dal programma, finanziati attraverso l'assistenza tecnica.

Un programma complesso ed ampio, che offre la possibilità di attivare fino a 31 misure da selezionare in funzione delle specificità locali e della conseguente strategia di intervento prescelta, che coinvolge 30 enti territoriali oltre ai Gruppi di Azione Locale, certamente necessita di un supporto gestionale importante. Anzi si può dire che una buona parte della efficacia ed efficienza che il Programma sarà in grado di raggiungere dipenderanno proprio da come l'Autorità di gestione saprà preparare, gestire e sorvegliare ogni "passaggio" dell'attuazione. Attraverso le risorse dell'assistenza tecnica si tende a rafforzare la capacità amministrativa degli uffici coinvolti nella programmazione e nella gestione delle misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale, sia a livello regionale che delle autonomie locali e dei GAL, a semplificare l'azione amministrativa, a sostenere le dinamiche del partenariato ed a promuovere un'adeguata informazione, a migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli interventi, a coordinare ed orientare i partner istituzionali e socioeconomici coinvolti nell'implementazione, a determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della regione anche in funzione della esigenza di stabilire un collegamento tra le attività del corrente programma di sviluppo rurale e le attività preparatorie del periodo di programmazione 2014-2020.

Partendo da tali premesse il PSR individua come ambito prioritario di intervento dell'assistenza tecnica il seguente:

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio fisico e finanziario in grado di poter offrire in ogni momento, anche su base territoriale, dati aggiornati sullo stato di attuazione degli interventi, sul connesso iter amministrativo, sull'attuazione finanziaria e sulle realizzazioni fisiche. Tale sistema dovrà inoltre essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero;
- l'aggiornamento ed il supporto amministrativo alla gestione svolta dagli uffici istruttori e dai gruppi di azione locale che sono responsabili della programmazione e della gestione delle misure. Il supporto amministrativo può essere garantito anche da strutture ed esperti qualificati e specializzati esterni.
- l'acquisizione del servizio relativo alle funzioni dell'organismo di certificazione;
- il supporto amministrativo alle attività svolte dall'Organismo Pagatore e da quello di Certificazione;
- la formazione per il personale dei Gal incaricato di svolgere l'attività di animazione;
- l'attività di segreteria e di supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza;
- la predisposizione di un sistema di valutazione del programma, che includa la valutazione in itinere (da effettuarsi ogni anno), intermedia (nel 2010) ed ex post;
- lo svolgimento di studi, ricerche ed analisi finalizzate ad un'efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma e alla valutazione di impatto;
- le attività di controllo e vigilanza, con la definizione di piste di controllo e l'eventuale effettuazione di attività di accertamento finale e controllo da parte di un organismo esterno indipendente;
- la realizzazione di un'adeguata informazione e comunicazione sul PSR, in conformità al piano di comunicazione di cui al capitolo 13 del presente programma, sia mediante attività di informazione generale, sia mediante attività finalizzate a specifici target di operatori, sia pubblici che privati, e a specifici territori, sia infine, mediante azioni a supporto delle attività di concertazione, in modo da garantire la massima trasparenza e un più ampia partecipazione. L'attività di comunicazione dovrà inoltre diffondere l'informazione sull'andamento dell'attuazione e sulle attività di valutazione;
- lo svolgimento di studi, ricerche ed analisi finalizzati alla predisposizione di documenti e allo svolgimento delle attività necessarie per l'avvio del periodo di programmazione 2014-2020 (ivi compresa la valutazione ex ante)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del reg. CE n. 1320/06, le spese relative alla valutazione ex post del PSR 2000/06 sono a carico dell'assistenza tecnica al presente programma.

La responsabilità degli interventi di assistenza tecnica all'attuazione del programma viene affidata all'ufficio cui sono attribuite le competenze relative all'Autorità di gestione, ovvero al Settore "Programmazione Comunitaria dello sviluppo rurale" della Direzione Generale "Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze" della Regione Toscana, che ne è responsabile anche in termini di gestione finanziaria.

[omissis...]

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Nessun effetto.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori);

Nessun effetto.

XIII. Modifiche all'allegato 3 del PSR 2007-2013 della Regione Toscana "Condizionalità e requisiti minimi";

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche;

Conformemente all'articolo 149 del regolamento (CE) n. 73/2009, dal 1° gennaio 2012 le norme concernenti le fasce tampone lungo i corsi d'acqua sono introdotte nell'ambito delle BCAA previste nell'articolo 6 dell'allegato III del citato regolamento; come conseguenza si propone di aggiornare il pertinente standard nell'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche (BCAA) e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, eliminando il precedente riferimento che ne prevedeva l'applicazione dal 1° gennaio 2012.

In particolare si precisa che per corsi d'acqua si intendono i corpi idrici superficiali tipizzati di cui all'art 2 comma 1 lettera x ter della legge regionale 20/06 e individuati dalla Giunta Regionale toscana.

Si procede inoltre all'aggiornamento dell'allegato 3 dovuto sia a una riscrittura dell'atto regionale relativo alla condizionalità sia alla modifica apportata al decreto ministeriale n.30125/2009.

4. Descrizione delle modifiche proposte (testo in vigore del PSR con modifiche in versione "revisioni");

Si chiede di modificare l'allegato 3 al PSR della Regione Toscana "Condizionalità e requisiti minimi", Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche (BCAA) e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, così come di seguito evidenziato:

«ALLEGATO 3 al PSR 2007-2013 della Regione Toscana CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI

[omissis...]

**CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) DI CUI ALL'ART 4 E 5 E A NORMA
DELL'ALL. II DEL REG. (CE) 73/09.**

[omissis...]

ATTO A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio , concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d).

[omissis...]

Recepimento Regionale:

L.R. n. 79 del 03.11.1998 BURT n. 37 del 12/11/1998

Norme per la valutazione di impatto ambientale.

□ **D.G.R. n. 1437 del 23.11.1998 BURT n. 51 del 23/12/1998**

"Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette."

□ **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**

"Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relativa all'attuazione della direttiva comunitaria habitat."

□ **L.R n. 56 del 6 aprile 2000 BURT n. 17 del 17/04/2000**

"Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. (BU n. 17, parte prima, del 17.04.00)."

□ **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n. 9 del 27/02/2002** "Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D."

□ **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**

"Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna."

□ **D.C.R. n. 6 del 02.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004**

"L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE."

□ **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**

"Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR."

□ **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**

"Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS)."

➤ **D.G.R n. 109 del 19 febbraio 2007 BURT n. 11 del 14/03/2007**

Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano

➤ **D.G.R. n. 456 del 25 giugno 2007 BURT n. 28 del 11/07/2007**

Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A.

➤ **D.C.R n. 80 del 24/07/07 BURT n. 34 del 22/08/2007**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale).

➤ **D.G.R n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008**

D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.

➤ **D.C.R n. 80 del 22/12/ 2009 BURT n. 2 del 13/01/2010**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale).

➤ **LR 12 febbraio 2010, n. 10 BURT n.9 del 17/02/2010**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

➤ **D.C.R n. 35 del 8 giugno 2011 BURT n.25 del 22/06/2011**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'Allegato D. (Siti di importanza regionale).

➤ **DGR n. 916 del 28 Ottobre 2011 BURT n.46 del 16/11/2011**

L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.

➤ **Decreto Dirigenziale n. 5906 del 23 Dicembre 2011**

Modulo di pre-valutazione secondo le indicazioni dell'allegato B, così come previsto nella Delibera G.R. 916/2011 in attuazione all'articolo 15 comma 1 septies della L.R.56/2000- approvazione.

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6 e articolo 13, paragrafo1, lettera a)

Recepimento regionale:

☐ **L.R. n. 79 del 03.11.1998 BURT n. 37 del 12/11/1998**

"Norme per la valutazione di impatto ambientale".

☐ **D.G.R. n. 1437 del 23.11. 1998 BURT n. 51 del 23/12/1998**

"Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette".

☐ **D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 BURT n. 8 del 24/02/1999**

"Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relativa all'attuazione della direttiva comunitaria habitat".

☐ **L.R. n. 56 del 6.04. 2000 BURT n. 17 del 17/04/2000**

"Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49".

☐ **D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 BURT n.18 del 27/02/2002**

"Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D".

☐ **D.G.R. n. 1148 del 21.10.2002 BURT n. 46 del 13/11/2002**

"L.R. 56/2000 – Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico"

☐ **D.G.R. n. 1328 del 02.12.2002 BURT n. 52 del 27/12/2002**

"Legge 56/2000 – Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna"

☐ **D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 BURT n. 8 del 25/02/2004, supplemento**

"Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".

☐ **D.G.R. n.644 del 05.07.2004 BURT n. 32 del 11/08/2004**

"Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR".

➤ **D.G.R. n. 400 del 14.03.2005 BURT n. 14 del 06/04/2005**

"Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannello, Cima del Monte

come zona di protezione speciale (ZPS).

➤ **D.C.R n. 80 del 24/07/07 BURT n. 34 del 22/08/2007**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale).

➤ **D.G.R n 454 del 16 giugno 2008 BURT n. 56 del 25/06/2008**

D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.

➤ **D.C.R n. 80 del 22/12/ 2009 BURT n. 2 del 13/01/2010**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria

(SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale).

➤ **LR 12 febbraio 2010, n. 10 BURT n.9 del 17/02/2010**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

➤ **D.C.R n. 35 del 8 giugno 2011 BURT n.25 del 22/06/2011**

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'Allegato D. (Siti di importanza regionale).

➤ **DGR n. 916 del 28 Ottobre 2011 BURT n.46 del 16/11/2011**

L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.

➤ **Decreto Dirigenziale n. 5906 del 23 Dicembre 2011**

Modulo di pre-valutazione secondo le indicazioni dell'allegato B, così come previsto nella Delibera G.R. 916/2011 in attuazione all'articolo 15 comma 1 septies della L.R.56/2000- approvazione.

<p align="center">ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE (BCAA) E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09</p>

[omissis...]

<p align="center">Standard 2.2: avvicendamento delle colture</p>

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il presente standard prevede la durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite:sovescio, letamazione o altro intervento di fertilizzazione organica.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;

2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per "periodo di deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto.


Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Per corpo idrico superficiale di cui sopra si intendono i corpi idrici tipicizzati di cui all'art 2 comma 1 lettera x ter della legge regionale 20/06 come individuati dalla Giunta Regionale.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbata spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.G.R n 32/06 e s.m.i.; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.G.R n 32/06 e s.m.i. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate precedentemente all'entrata in vigore del presente standard.»

5. Effetti attesi dalle modifiche;

5.1 Effetti sull'attuazione del programma;

Aggiornare gli impegni che i beneficiari devono rispettare nell'ambito delle BCAA relativamente allo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

5.2 Effetti sugli indicatori (se necessario, adattamento della qualificazione degli indicatori)

Nessun effetto